



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

ORDINANZA SINDACALE

N. Registro 46

Vado Ligure, 28/11/2019

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE. MISURE STRAORDINARIE PER LA GESTIONE DEI DETRITI ALLUVIONALI IN SEGUITO ALL'EVENTO METEO IDROGEOLOGICO DEL 22, 23 E 24 NOVEMBRE 2019

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recita:

Art. 2 comma 1:

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

Art. 2 comma 7

7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Art. 12 comma 5

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

VERIFICATO, che nel corso dell'evento meteo occorso nei giorni del 22-23-24 novembre 2019 (vd. Allerte meteo regionale n° 73 e 74 /2019) si sono verificate precipitazioni eccezionali che hanno causato

allagamenti, movimenti franosi, esondazioni con conseguente trasporto e accumulo di detriti in alcune aree del territorio e nelle zone interne agli alvei di alcuni corsi d'acqua;

CONSIDERATO che il sistema di allertamento regionale prevede il ripetersi di fenomeni meteorologici intensi nel breve periodo;

CONSIDERATO che per la tutela della pubblica e privata incolumità è necessario assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle operazioni di sgombero dai detriti (pietrame, sabbia fine e grossolana con scarsa presenza di rifiuti vegetali e urbani) nelle sedi dei corsi d'acqua al fine di ripristinarne il regolare deflusso;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 185 c.3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto medesimo i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni;

VERIFICATO altresì che ai sensi dell'art. 39 c.13 del D.Lgs. 205/2010 le norme di cui all'articolo 184bis si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti.

VALUTATO che a norma dell'art 184bis è un sottoprodotto e non un qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

VISTE la circolare della Regione Liguria PG/2018/1557 del 03/01/2018 e la linea guida 22/2019 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) da cui si può evincere che nelle more della disciplina di una norma speciale le disposizioni di cui al DPR. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo" possano essere utilizzate anche per la gestione dei materiali litoidi rimossi dagli alvei per finalità di sicurezza idraulica;

ATTESO che le ragioni di tutela della pubblica e privata incolumità impongono:

- tempi non compatibili con le procedure previste dal DPR. 120/2017 sulla gestione delle terre e rocce da scavo;
- la necessità di rimuovere con urgenza i materiali litoidi depositatisi negli alvei dei rii oggetto di intervento che hanno provocato forti diminuzione delle sezioni di libero deflusso delle acque;
- l'individuazione di siti idonei presso i quali effettuare il deposito provvisorio dei materiali oggetto degli interventi di pulizia degli alvei dei torrenti;

RITENUTO che non si ravvisino problematiche igienico-sanitarie riconducibili alla gestione dei materiali in oggetto, la cui destinazione verrà individuata nel rispetto delle forme di legge a seguito di caratterizzazione secondo i dettami del DPR. 120/2017;

INDIVIDUATE come idonee per il ricovero dei materiali asportati:

- l'area di proprietà comunale sita in Via alla Costa individuata al NCT Fg. 29, Mapp. 569-702;
- l'area di proprietà comunale sita in Via Piave individuata al NCT Fg. 12, Mapp. 418;

VISTI:

- l'art. 54 della D.Lgs. 267/2000, nella parte in cui prevede:
 - che il Sindaco possa adottare, quale ufficiale del Governo, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
 - che i provvedimenti di cui al comma 4 del richiamato art. 54 sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

CONSIDERATO che non è possibile, data l'urgenza di provvedere desumibile dagli avvenimenti sopra citati, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ed a quanti individuati dagli artt. 7 e 9 della legge 241/1990 e s.m.i.;

RITENUTO comunque opportuno, in ottemperanza al disposto dell'art. 7 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., comunicare che:

- il Responsabile del Settore AMBIENTE e responsabile del procedimento del Comune di Vado Ligure è il Dott. Roberto Bogni;
- gli atti relativi al procedimento di che trattasi possono essere visionati presso il Settore Ambiente, con sede nel Palazzo Comunale - Piazza S.G. Battista n. 5;

ORDINA

Al Responsabile del Settore LL.PP. di:

- predisporre tutti gli atti affinché il materiale litoide depositatosi a seguito degli eventi meteo idrogeologici del 22-23 e 24 novembre 2019 in alcune aree del territorio e nelle zone interne agli alvei di alcuni corsi d'acqua, venga rimosso urgentemente per la tutela della pubblica e privata incolumità, e le sezioni di deflusso di detti corsi d'acqua vengano ripristinate.
- Indicare alle ditte incaricate di depositare temporaneamente detti materiali per un periodo massimo di sei mesi, nelle seguenti aree di proprietà comunale:
 - Via alla Costa individuata al NCT Fg. 29, Mapp. 569-702;
 - Via Piave individuata al NCT Fg. 12, Mapp. 418;

Al Responsabile del Settore Ambiente di:

- controllare che la gestione dei suddetti materiali non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
 - predisporre gli atti, concordemente al settore LL.PP. per l'analisi e la gestione del materiale depositato nelle suddette aree comunali secondo le disposizioni di cui al DPR. 120/2017 – Allegato 6.

DISPONE

a) La notifica della presente ordinanza a:

- Responsabile Settore LL.PP. del Comune di Vado Ligure;
- Responsabile Settore Ambiente del Comune di Vado Ligure;

- b) La comunicazione della presente Ordinanza:
 - a. alla Prefettura di Savona;
 - b. alla Provincia di Savona – Settore Ambiente;
 - c. all'ARPAL – Dipartimento di Savona.
- c) La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Vado Ligure;
- d) Di demandare alla Polizia Locale Comunale ed al Settore Ambiente la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, che avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
(Dott.ssa Monica Giuliano)